

**REGOLAMENTO PER IL  
PERFEZIONAMENTO DEI  
“CONTRATTI SOTTO SOGLIA”  
SETTORI SPECIALI**

**artt. 35 e 36**

**D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.**

(deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 16 del 26.02.2020)

- 26 febbraio 2020 –

## PREMESSA

La Società Viva Servizi SpA (di seguito denominata, per brevità, "Viva Servizi") svolge, quale attività principale, la gestione del servizio idrico integrato, costituita dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione, vendita di acqua ad usi plurimi, fognatura e depurazione delle acque reflue, compresa la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione di detti servizi, così come prescritto dall'art. 5 – Oggetto Sociale – dello Statuto della medesima, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29.10.2019.

Dette attività qualificano Viva Servizi quale Società operante nei "Settori Speciali", secondo quanto disciplinato dall'art. 117 del D.Lgs. 18.04.2006, n. 50 e s.m.i.

Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici -, ai relativi atti attuativi e al D.P.R. 05.10.2010, n. 207, nelle parti ancora in vigore.

## ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento viene adottato ai sensi delle disposizioni indicate in Premessa ed in particolare dell'art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti), dell'art. 36 (Contratti sotto soglia) e degli artt. 117 (Acqua), 123 (Scelta delle procedure), 124 (Procedura negoziata con previa indizione di gara) e 125 (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente agli appalti di lavori, servizi e forniture affidati dai soggetti operanti nei settori speciali (gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto e servizi postali, sfruttamento di area geografica).

Con particolare riferimento all'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, le soglie di rilevanza comunitaria per i settori speciali attualmente in vigore sono le seguenti:

- a) euro 5.350.000,00 per gli appalti di lavori;
- b) euro 428.000,00 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000,00 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il presente Regolamento disciplina limiti, modalità e procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (cosiddetti "contratti sotto soglia").

Le disposizioni in esso contenute sono dirette ad assicurare tempestività ed efficienza, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

## **ART. 2 – POTERI DEL DIRETTORE GENERALE**

All'effettuazione delle spese per lavori, servizi e forniture "sotto soglia" di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al presente Regolamento, provvede il Direttore Generale di Viva Servizi, sulla base di apposita procura notarile conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 12.09.2019, nei limiti di importo stabiliti e di seguito specificati, sotto la propria responsabilità, senza l'osservanza delle procedure contrattuali di tipo aperto o ristretto, ma comunque con cautela e prudenza, senza pregiudizio per l'economia della gestione e per la trasparenza della spesa.

## **ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e smi, tra i dipendenti di ruolo addetti all'Area di appartenenza, inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico di detta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.

Per i lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico.

Il Responsabile del Procedimento svolge i compiti ad esso attribuiti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

Il Responsabile del Procedimento può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, ovvero di direttore dell'esecuzione, purchè sia in possesso del titolo di studio, della formazione e dell'esperienza professionale necessarie e nei limiti stabiliti dal Codice e dai regolamenti attuativi.

Negli affidamenti di lavori, il Responsabile del Procedimento assume il ruolo di Responsabile dei Lavori, ai fini del rispetto delle norme della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

Il Responsabile del Procedimento è chiamato ad esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate, ivi compresa la valutazione della presunta anomalia delle offerte, l'adozione di provvedimenti di ammissione ed esclusione e la proposta di aggiudicazione.

Nelle gare in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basato sul rapporto qualità/prezzo, se ritenuto opportuno, ai fini della valutazione della congruità delle offerte, il Responsabile del Procedimento può avvalersi del supporto della Commissione Giudicatrice.

Il Responsabile del Procedimento, per le procedure di cui al presente Regolamento, viene nominato dal Direttore Generale con atto formale, con riferimento ad ogni singola procedura.

Il Direttore Generale può decidere di nominare con un solo atto formale il Responsabile del Procedimento per tutte le procedure afferenti la struttura organizzativa di cui egli risponde.

Per acquisizioni di importi superiori a quelli di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Procedimento è nominato dal Consiglio di Amministrazione, per la specifica procedura.

In assenza di nomina, il ruolo di Responsabile del Procedimento viene svolto dal Responsabile di Area.

#### **ART. 4 - DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per l'esecuzione dei contratti di lavori è prevista, di norma, la nomina di un Direttore dei Lavori, individuato tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in rapporto all'oggetto del contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori non possieda i requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ovvero qualora il Direttore Generale lo ritenga opportuno, l'incarico viene affidata ad altro dipendente in organico, in possesso di detti requisiti.

In assenza di adeguate professionalità, ovvero per specifiche valutazioni, il Direttore Generale può decidere il ricorso a terzi.

Per i contratti di servizi e forniture, la nomina di Direttore dell'Esecuzione del Contratto avviene tra dipendenti in organico in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in rapporto all'oggetto del contratto.

Di norma il soggetto di Direttore dell'Esecuzione del Contratto coincide con il Responsabile del Procedimento, tranne nei casi di prestazioni di importo superiore ad euro 500.000,00, ad interventi particolarmente complessi dal punto di vista tecnologico e/o prestazionale, di prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero per ragioni di organizzazione interna della stazione appaltante.

La modalità di svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore dei Lavori ed al Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono indicate nel Codice dei contratti pubblici e nei relativi provvedimenti attuativi (Linee Guida n. 3 – ANAC e D.M. 7 marzo 2018, n. 49).

## **ART. 5 – ATTO A CONTRARRE**

L'atto a contrarre è l'atto con il quale il Direttore Generale manifesta la propria volontà di stipulare un contratto, su proposta formale o informale del Responsabile del Procedimento/Responsabile dell'Area richiedente.

L'atto a contrarre deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- la finalità che deve perseguire il contratto;
- l'oggetto del contratto;
- il valore economico;
- la forma del contratto;
- le clausole ritenute essenziali,
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.

Nel caso di affidamenti diretti di importi inferiori a 40.000,00 euro, l'atto a contrarre assume forma semplificata e dovrà contenere:

- l'oggetto;
- l'importo;
- il fornitore;
- le ragioni di scelta del fornitore;
- la conferma del possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali, ove richiesti.

## **ART. 6 – CATEGORIE DI SPESA E MODALITA' DI ACQUISIZIONE – ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016**

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si possono effettuare acquisizioni "sotto soglia" secondo gli importi di seguito specificati:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per lavori e, per servizi e forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;
- c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro, mediante la procedura negoziata (di cui all'art. 63) previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, mediante la procedura negoziata (di cui all'art. 63) previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture "sotto soglia", pertanto, possono essere effettuate, sulla base di quanto stabilito all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle seguenti forme:

- 1) affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, in amministrazione diretta (in quest'ultimo caso le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione);
- 2) procedura negoziata con o senza previa indizione di gara;
- 3) forma mista, parte in amministrazione diretta e parte con procedura negoziata.

## ART. 7 – PROCEDURE DI ACQUISIZIONE

### **A) Lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00**

Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro l'atto a contrarre è rappresentato dalla Richiesta d'Acquisto, che deve contenere le informazioni necessarie a consentire l'esatta indicazione di ciò che viene richiesto con gli eventuali allegati tecnico-operativi, l'indicazione dei tempi di consegna richiesti, le cause che hanno determinato la necessità della richiesta -nel caso di affidamento diretto- e l'importo presunto della spesa. Entro tale limite di importo, stante l'esiguità dello stesso, si potrà procedere con affidamento diretto e con la possibilità di derogare al principio di rotazione.

Per importi fino a 10.000,00 euro si procederà all'affidamento del lavoro, servizio o fornitura previa richiesta di preventivo a non meno di due operatori economici -se sussiste un tale numero di soggetti qualificati per le prestazioni da eseguire nel caso specifico- .

Per importi maggiori di 10.000,00 euro e fino all'importo inferiore a 40.000,00 euro si procederà all'affidamento del lavoro, servizio o fornitura previa richiesta di preventivo a non meno di tre operatori economici -se sussiste un tale numero di soggetti qualificati per le prestazioni da eseguire nel caso specifico- .

In via residuale, si procederà direttamente all'affidamento ad un unico fornitore, con adeguata motivazione e previa richiesta di specifica offerta.

### **B) Servizi e forniture - importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino all'importo della soglia**

Per le acquisizioni di servizi e forniture dell'importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino all'importo della soglia si procede mediante procedura negoziata, che garantisca la

riservatezza delle offerte, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (se sussiste un tale numero di soggetti qualificati per le prestazioni da eseguire nel caso specifico), individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

**C) Lavori - importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino all'importo inferiore di € 150.000,00**

Per gli appalti di lavori dell'importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino all'importo inferiore di 150.000,00 euro, si procede mediante procedura negoziata, che garantisca la riservatezza delle offerte, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (se sussiste un tale numero di soggetti qualificati per le prestazioni da eseguire nel caso specifico), individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

**D) Lavori - importo pari o superiore ad € 150.000,00 e fino all'importo di € 350.000,00**

Per gli appalti di lavori dell'importo pari o superiore a 150.000,00 euro e fino all'importo di 350.000,00 euro si procede mediante procedura negoziata, che garantisca la riservatezza delle offerte, previa consultazione di almeno dieci operatori economici (se sussiste un tale numero di soggetti qualificati per le prestazioni da eseguire nel caso specifico), individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

**E) Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore ad € 40.000,00**

Per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 1.000,00 euro si può procedere con affidamento diretto.

Per importi inferiori a 40.000,00 euro si procede all'affidamento previa richiesta di preventivo a non meno di cinque operatori economici -se sussiste un tale numero di soggetti qualificati per le prestazioni da eseguire nel caso specifico-.

In via residuale, si procederà direttamente all'affidamento ad un unico operatore economico, con adeguata motivazione e previa richiesta di specifica offerta.

**F) Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00**

Per importi pari o superiori a 40.000,00 euro ed inferiori a 100.000,00 euro si procede mediante procedura negoziata, che garantisca la riservatezza delle offerte, previa



consultazione di almeno dieci operatori economici (se sussiste un tale numero di soggetti qualificati per le prestazioni da eseguire nel caso specifico), individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

**F) Incarichi professionali diversi da quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore ad € 40.000,00**

Gli incarichi professionali diversi da quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria comprendo i servizi di consulenza e le prestazioni professionali, tra le quali quelle per la formazione, selezione ed addestramento del personale.

Per tali tipologie di incarichi, fino all'importo inferiore ad € 40.000,00, si procede previa richiesta di preventivo a non meno di cinque operatori economici -se sussiste un tale numero di soggetti qualificati per le prestazioni da eseguire nel caso specifico-.

Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di cui al presente articolo avvengono secondo il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e il reinvito al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e richiede uno specifico onere motivazionale.

Viva Servizi motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, ovvero della riscontrata impossibilità che l'operatore uscente abbia acquisito, in forza del precedente affidamento, vantaggi competitivi rispetto agli altri operatori economici, e tiene, altresì, conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La competitività del prezzo offerto deve comunque non pregiudicare l'erogazione di prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso da Viva Servizi.

Resta inteso che il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di spesa e settore di servizi di quelle precedenti.

**ART. 8 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA**

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 50/20016 e smi Viva Servizi può ricorrere alla procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:

- a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
- c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
  - 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
  - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
  - 3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
- d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore;
- e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
- f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato

secondo una procedura aperta, ristretta o negoziata preceduta da indizione di gara. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a tale procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano l'[articolo 35](#) tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi;

- g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
- h) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
- i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe.

Il Direttore Generale potrà autorizzare il ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara, ai sensi dell'art. 125, entro il limite inferiore a 100.000,00 euro.

Oltre tale limite, il ricorso a detta procedura è consentito, nei casi sopra specificati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 9 – CALCOLO DEL VALORE DELL'APPALTO**

Il calcolo del valore stimato di un appalto di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato da Viva Servizi. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente Regolamento e del D.Lgs. 50/2016 e smi.

#### **ART. 10 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

La cauzione provvisoria è richiesta per:

- affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro;

- affidamenti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Resta salva la facoltà del Responsabile del Procedimento di richiedere la cauzione provvisoria, indipendentemente dagli importi sopra specificati, in relazione all'oggetto e alle modalità di esecuzione del contratto.

La cauzione definitiva è richiesta per i contratti di importo pari o superiore ad € 40.00,00, secondo le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lg.s 50/2016 e smi, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento.

Per i contratti di importo inferiore ad € 40.00,00 la richiesta di una garanzia definitiva è valutata dal Responsabile del Procedimento, in relazione all'oggetto e alle modalità di esecuzione del contratto.

#### **ART. 11 - LIMITE DI SPESA ANNUO**

Le iniziative di spesa di cui sopra possono essere sostenute dal Direttore Generale, per quanto di propria competenza e nei limiti di importo allo stesso attribuiti dal presente Regolamento, nel rispetto del budget annuo beni e servizi, definito e approvato, salvo il caso in cui l'esigenza dell'acquisto non risulti da cause di tipo operativo di carattere improcastinabile o comunque necessarie al fine dell'ordinario svolgimento delle attività aziendali.

#### **ART. 12 – RENDICONTAZIONE PERIODICA DELLE SPESE**

Il Direttore Generale dovrà rendicontare al Consiglio di Amministrazione le spese eseguite con il presente Regolamento, con periodicità semestrale, consistente in tabulato/i riepilogativo/i per aggregazioni di spesa, predisposti ed elaborati dall'Area Appalti.

#### **ART. 13 – CASI D'URGENZA**

In casi eccezionali, ovverosia, qualora l'urgenza delle acquisizioni di lavori, di beni o servizi, dovuta a circostanze imprevedibili sia tale da non consentire il rispetto delle

procedure di cui all'art. 7 "Procedura di acquisizione", il Direttore Generale procederà ad interpellare informalmente una o, ove possibile, più ditte.

Ad avvenuto perfezionamento del contratto il Direttore Generale dovrà predisporre una relazione dalla quale risulterà la motivazione dell'urgenza.

In presenza o in conseguenza di eventi eccezionali ed imprevedibili, tali da mettere a rischio l'incolumità degli addetti e/o cittadini, o la sicurezza degli impianti o la continuità del servizio, possono essere eseguite spese per "contratti sotto soglia" senza limite di valore e senza formalità alcuna.

In tal caso il Direttore Generale interessato dovrà tempestivamente sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il rendiconto delle spese eseguite, con una breve relazione in ordine agli eventi accaduti.

#### **ART. 14 – ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono al netto di imposte e tasse. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai limiti previsti dal presente Regolamento, dovranno avvenire secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", alle disposizioni di cui al D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per quanto non abrogato dal citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché alle ulteriori disposizioni vigenti o che dovessero essere introdotte in materia e previa deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Resta salva la facoltà per Viva Servizi di seguire le ordinarie procedure di gara anche per importi di spesa rientranti nei limiti del presente Regolamento. Anche in tal caso l'indizione di gara dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato da eventuali normative statali e/o regionali in materia di contratti pubblici intervenute successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso - ciò anche con riferimento ai limiti di importo relativi ai contratti "sotto soglia", - ivi compresi i decreti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché le Linee Guida già emanate o che verranno emanate dall'ANAC.

Il presente Regolamento si intende inoltre automaticamente modificato in ragione di eventuali variazioni apportate alle deleghe già conferite al Direttore Generale.

Detto regolamento ha validità per tutte le acquisizioni di lavori, servizi e forniture rientranti negli importi sopra specificati e nell'ambito dei "settori speciali".

Per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture rientranti nei “settori ordinari” si applica il presente regolamento per quanto compatibile. Per quanto non applicabile si rimanda alle disposizioni al D.Lgs. 50/2016 e smi.

#### **ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, approvato con apposita deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2020, entra in vigore in pari data.

\*\*\*\*\*